

STATUTO ASSOCIATIVO

Così come approvato e deliberato
dall'Assemblea costituente del
14 febbraio 2002
e
successive modifiche
approvate dalla Regione Liguria
con D.G.R. n. 210 del 15 febbraio 2005
e
successive modifiche
approvate dalla Regione Liguria
con Decreto 472 del 2/3/2007

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Art. 1	COSTITUZIONE
Art. 2	SEDE
Art. 3	FINALITA' E ATTIVITA'
Art. 3.1	OBBLIGHI CONNESSI CON L'APPARTENENZA ALL'A.N.F.F.A.S. NAZIONALE
Art. 4	RISORSE ECONOMICHE

TITOLO SECONDO: SOCI

Art. 5	SOCI
Art. 6	CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Art. 7	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7bis	CARICHE SOCIALI
Art. 8	ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Art. 9	ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Art. 10	ASSEMBLEE: POTERI
Art. 11	CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Art. 12	CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Art. 13	CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Art. 14	DECADENZA DALLE CARICHE E SOSTITUZIONE
Art. 15	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 17	COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 17bis	COMITATI DI CENTRO

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Art. 18	BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
Art. 19	DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20	SCIOGLIMENTO
Art. 21	NORME DI RINVI

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1

COSTITUZIONE

E' istituita "l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS – ONLUS di Genova" in breve denominabile anche "ANFFAS – ONLUS di Genova".

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n.8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set.1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro .

Articolo 2

SEDE

L'associazione ha sede in Genova.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3

FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della promozione, sollecitazione e realizzazione della ricerca scientifica, della formazione, della ricerca di risorse finanziarie, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;

- e) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali anche mediante appositi Enti di gestione, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- f) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- g) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e relazionale, anomalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'Art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi. L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall'Art. 4 dello statuto dell'ANFFAS Nazionale, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.°RM2000C001040.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

L'ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, pari a EURO 516.457, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta.

Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità.

Inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.

L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'ANFFAS Nazionale, della propria Regione di riferimento.

L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello /i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Articolo 4

RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali
- contributi dei Soci
- contributi di privati

- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi Internazionali
- donazioni e lasciti
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5

SOCI

I Soci si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affiliati di disabili intellettivi e relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno, i soci Amici sono iscrivibili nel limite del 30% del numero complessivo degli associati stessi.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Tutte le prestazioni a qualunque titolo fornite dagli Associati sono gratuite.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso, non possono partecipare alle assemblee né prendere parte alle attività dell'associazione.

I Soci hanno il diritto di eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e di essere informati sulle attività della stessa.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo in cui dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

L'ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale e copia dello statuto.

Le persone fisiche o giuridiche che si interessano alla vita ed alle attività dell'associazione anche con liberali offerte in denaro, nonché coloro che hanno reso segnalati servizi all'associazione o collaborano in qualunque modo alla sua vita, possono essere nominati dal Consiglio Direttivo come Sostenitori. I Sostenitori non acquisiscono la qualifica di Socio.

Articolo 6

CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei Consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso
 - in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati nonché per gravi e comprovati motivi.

Il provvedimento di esclusione del Socio per gravi motivi deve essere sottoposto a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile. Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, nonché, in ultima istanza, all'autorità giudiziaria, conformemente a quanto previsto dal C.C.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) il Collegio dei Probiviri
- 6) i Comitati di Centro

Articolo 7 bis

CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche non Soci.

Le cariche sociali non sono remunerate, con l'eccezione eventuale di quella di Revisore dei Conti non Socio.

L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni nonché l'esclusione dalla carica sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8

ASSEMBLEE – CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.

In occasione della assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto consuntivo il Consiglio Direttivo mette a disposizione dei Soci presso la Sede, almeno una settimana prima della data dell'Assemblea, copia del rendiconto consuntivo.

L'assemblea è convocata, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli Associati e le delibere sono ritenute valide con il voto favorevole dei due

terzi dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione delibera ai sensi dell'art. 20.

Articolo 10

ASSEMBLEE: POTERI

L'assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente dell'Associazione
2. definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;
3. elegge i membri del Consiglio Direttivo delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
4. approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
5. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 membri effettivi di cui uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti e 2 supplenti (di cui uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti);
6. elegge il Collegio dei Provisori, che dovrà essere di 3 membri; elegge inoltre i due membri supplenti;
7. stabilisce l'importo annuale della quota associativa sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
8. delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
9. elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
10. delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale;
11. stabilisce l'eventuale compenso professionale per i Revisori dei Conti non Soci;
12. ratifica il provvedimento di esclusione del socio per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo, nonché il provvedimento di esclusione di un componente elettivo per gravi comportamenti deliberato da almeno i due terzi del Consiglio Direttivo;
13. ratifica la nomina a consigliere dei primi non eletti.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie
- b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 20.

L'assemblea nomina il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente e il Segretario verbalizzante nonché tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

Nelle votazioni in seno al Consiglio i membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo assume le funzioni all'atto della proclamazione.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti con voto consultivo.

Sono ammessi a partecipare senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei Probiviri
- 2) i coordinatori delle commissioni di lavoro
- 3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12

CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, ora e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13

CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo ratifica o meno, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti aventi la qualifica di ONLUS, facenti parte dell'unitaria struttura A.N.F.F.A.S., onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Articolo 14

DECADENZA DALLE CARICHE E SOSTITUZIONE

A sostituire uno o più Consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati, dal Consiglio Direttivo, i non eletti, in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea utile che dovrà ratificarne la nomina.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri integrati resteranno in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

A sostituire il Proboviro che è venuto a mancare per una qualsiasi causa è chiamato, dal Consiglio Direttivo, il primo dei non eletti.

Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, o per decadenza a norma dell'art. 7bis
- 2) scadenza del mandato
- 3) mancata partecipazione ad almeno 3 Consigli consecutivi senza giustificato motivo
- 4) mancata partecipazione per almeno sei mesi alla vita associativa tranne il caso di malattia o grave impedimento
- 5) esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale. Il provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato alla prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Articolo 15

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Articolo 16

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Articolo 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Collegio dei Probiviri può essere richiesto, da parte di ogni Socio, un parere sulla conformità allo statuto e sulle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, liberamente e secondo equità, le eventuali controversie che potessero insorgere tra gli organi dell'Associazione, tra questi ed i Soci e/o tra i Soci stessi, qualora una delle parti interessate ne faccia richiesta scritta fatta salva comunque la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 17bis

COMITATI DI CENTRO

In ogni struttura socio riabilitativa gestita dall'Associazione viene costituito un Comitato di Centro disciplinato da apposito regolamento. Analogo Comitato potrà essere costituito nei centri riabilitativi non gestiti dall'Associazione. Il Comitato ha la funzione di esprimere pareri consultivi e proposte in merito all'andamento del Centro.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18

BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

Articolo 19

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacentesimo). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Enti aventi la qualifica di ONLUS, facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96

Articolo 21

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi, di ONLUS.